Avvocato Lorenzo Fantini
Via Busto Arsizio, 15
00188 ROMA
Cell.: 3470452945
e-mail: lfantini68@gmail.com
PEC: lfantini@pec.it

Parere *pro veritate*

Aiesil, previo invio di pertinente documentazione, ha chiesto allo scrivente di rendere il proprio parere rispetto:

1) ***alla legittimazione dell'associazione AIESIL ad operare come "soggetto formatore" dei seguenti corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro:***

1) Corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti;
2) Corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSPP);
3) Corsi di formazione per RSPP e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito ASPP);
4) Corsi di formazione per la conduzione di talune attrezzature di lavoro (articolo 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008);
5) Corsi abilitanti alla docenza nei corsi di formazione per la salute e sicurezza e corsi di aggiornamento per docenti;
6) Corsi per coordinatori per la sicurezza.

La domanda appena formulata implica anche la risposta in ordine alla possibilità che i propri associati possano organizzare, nell'ambito delle procedure di specifico riferimento dell'Associazione, corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, rilasciare da parte di Aiesil ai partecipanti, attestati di

formazione, firmati sempre da Aiesil come soggetto formatore, conformi alle previsioni normative al momento vigenti in Italia.

2) ***alla legittimazione ad operare nell'ambito dei corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali considerati già nel punto 1 che precede.***

*** *** ***

Sia il quesito n. 1 che quello n. 2 sono stati oggetto di analisi e approfondimento da parte dello scrivente tenendo conto della presenza di specifiche regolamentazioni in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano; tali regolamentazioni sono state segnalate da Aiesil e visionate dallo scrivente ai fini della stesura del presente parere e verranno richiamate nella seconda parte del medesimo.

*** *** ***

Al fine di rendere le relative risposte, chi scrive opererà di seguito una preventiva (pur sempre non esaustiva) ricognizione di ordine generale rispetto al contesto normativo di riferimento - relativo alla salute e sicurezza sul lavoro - nel quale collocare le specifiche questioni poste.

1. La disciplina della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti

La **formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro** - significativamente qualificata come *"processo educativo"* dall'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro e di seguito anche indicato come d.lgs. n. 81/2008 - **trova la sua regolamentazione specifica all'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008**.

L'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 impone innanzitutto, prevedendo anche una sanzione penale (a carico di datore di lavoro e dirigente) in caso di inosservanza del precetto, **che tutti i "lavoratori"** - vale a dire qualunque soggetto che corrisponda alla definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - **debbano essere formati**, sia in relazione ai concetti di ordine generale in tema di salute e sicurezza (articolo 37, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008) che a quelli legati alle mansioni svolte dal lavoratore e, quindi, agli specifici rischi lavorativi (articolo 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008).

L'articolo 37, comma 2, del "testo unico" rinvia a un apposito Accordo in Conferenza Stato-Regioni la identificazione di *"durata, contenuti minimi e modalità"* della formazione dei lavoratori. Tale Accordo è stato approvato in data 21 dicembre 2011 e, quindi, di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012. Esso è, dunque, fondamentale in quanto norma "di dettaglio" rispetto ai principi generali di cui al "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, i quali sono presenti nelle norme di legge di riferimento. In sintesi, la regolamentazione contenuta in questo Accordo distingue, a proposito dei lavoratori, tra una formazione "generale" (uguale per tutti i settori produttivi) della durata minima pari a 4 ore, e una formazione "specifica", diversamente modulata a seconda della rischiosità dei settori (4 ore per i settori a basso rischio, 8 ore per quelli a rischio medio e 12 per i settori a rischio alto, come individuati dall'allegato codice ATECO). L'Accordo prevede, inoltre, in coerenza con il dettato di legge, un aggiornamento "quinquennale" della durata minima di 6 ore.

Sempre tale fonte ha cura di individuare, quindi, con cura ogni aspetto (organizzativo, documentale etc.) dei corsi di formazione per lavoratori ma non dispone nulla rispetto alla identificazione del *"soggetto formatore"* che organizzi tale formazione, limitandosi a prevedere che il soggetto formatore può essere anche direttamente il datore di lavoro (così espressamente il punto 2, lettera a), dell'Accordo) e imponendo, invece, che i docenti dei corsi di formazione per lavoratori debbano essere in possesso dei criteri di qualificazione di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 (in questo senso dispone il punto 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011). **L'omessa indicazione da parte dell'Accordo dell'elenco dei soggetti**

formatori in cui si specifichino le caratteristiche di chi organizzi l'attività formativa corrisponde, dunque, a una precisa scelta normativa che legittima chiunque a qualificarsi come *"soggetto formatore"* dei corsi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori facendosi, di conseguenza, carico di adempiere agli obblighi corrispondenti di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011 (sarà, ad esempio, il soggetto formatore a dover predisporre il registro presenze e a firmare gli attestati di formazione, come espressamente richiesto dal punto 7 dell'Accordo in commento).

Dopo avere riconosciuto in modo espresso – nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 2 del "testo unico" – la peculiarità della posizione di "dirigente" e del "preposto", in modo del tutto coerente il d.lgs. n. 81/2008, all'articolo 37, comma 7, specifica che dirigenti e preposti *"ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*. Tale formazione, sempre secondo la norma appena citata, comprende le seguenti aree tematiche: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. L'Accordo del 21 dicembre 2011, citato, superando il perimetro normativo disegnato dall'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, **estende i propri contenuti anche a preposti e dirigenti**, con la precisazione che, per costoro, l'applicazione dei contenuti ***"per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08"***. Con tale premessa, l'Accordo identifica specifici percorsi formativi per preposti e dirigenti. Per i primi è previsto un modulo unico – della durata minima di 8 ore – che si aggiunge alla formazione base che gli stessi hanno già ricevuto in qualità di lavoratori. Per i dirigenti, invece, è previsto un percorso *ad hoc*, che si sostituisce e non si aggiunge ad altri percorsi, e che si articola in 4 moduli, della durata minima complessiva di 16 ore. Dunque, la regolamentazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011, per quanto non sia di efficacia cogente rispetto ai corsi per dirigente e per preposto, funge comunque da parametro di riferimento anche per la disciplina "di dettaglio" di tali corsi, regolati dall'articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008.

*** *** ***

Tutto quanto sin qui esposto è ampiamente sufficiente a evidenziare **la piena legittimità dell'organizzazione di riferimento (AIESIL) ad operare come "soggetto formatore" per i corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti**. Va, anzi, sottolineato che la stessa - sempre ovviamente (come comunque imposto a tutti i *"soggetti formatori"* dalle vigenti disposizioni) rispettando le pertinenti previsioni dell'Accordo del 21 dicembre 2011, citato, in ordine a contenuti, ore, attestati e quant'altro applicabile – potrebbe essere direttamente *"soggetto formatore"* dei corsi in commento.

Si consideri, ma a questo punto solo per scrupolo e completezza, inoltre che – pure in difetto di una previsione normativa in tal senso (in quanto, si ripete, la scelta normativa è stata nel senso che il soggetto formatore in tali corsi sia chiunque venga come tale scelto dal datore di lavoro o lo stesso datore di lavoro) –AIESIL soggetto che **per Statuto** (visionato dall'estensore del presente parere) perseguono come obiettivo associativo la formazione effettiva ed efficace, si sono date delle proprie regole interne e hanno previsto controlli per garantire la qualità della formazione erogata dagli associati andando, quindi, ben oltre rispetto a quanto oggi costituisce il minimo legale di regolamentazione per i corsi per lavoratori, dirigenti e preposti.

2. *I corsi di formazione del datore di lavoro che decida di svolgere direttamente i compiti del RSPP*

La formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del RSPP, **è disciplinata dall'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008,** ovviamente unicamente in relazione ai casi in cui (puntualmente individuati al comma 1 dell'articolo 34, in commento, anche per mezzo del rinvio all'Allegato II al d.lgs. n. 81/2008) tale facoltà è riconosciuta dal vigente ordinamento giuridico in capo al datore di lavoro.

In particolare, il comma 2 di tale articolo statuisce che **il datore di lavoro il quale intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di**

48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale Accordo è stato approvato, unitamente al già citato Accordo di attuazione dell'articolo 37, comma 1, del "testo unico" in relazione alla formazione dei lavoratori, nella seduta del 21 dicembre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 gennaio 2012.

Più nel dettaglio, l'Accordo in commento prevede che i corsi di formazione per datore di lavoro/RSPP abbiano una durata minima pari a 16 ore per le aziende a rischio "basso", 32 per quelle a rischio "medio" e 48 per quelle a rischio "alto", avuto riguardo alla identificazione dei settori operata all'Allegato II (che fa riferimento ai codici ATECO per individuare la "gravosità" dei rischi) del medesimo Accordo (punto 5 dell'Accordo); quanto all'aggiornamento, da ottemperare con scadenza quinquennale, l'Accordo attuativo dell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone che il numero minimo di ore di tali corsi di aggiornamento sia di 6 ore per i datori di lavoro delle aziende a rischio "basso", 10 per quelli delle aziende a rischio "medio" e 14 per quelli delle imprese operanti in settori a rischio "alto" (punto 7 dell'Accordo, che individua anche i contenuti dell'aggiornamento). A tale riguardo occorre sottolineare come l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 – per quanto attuativo delle previsioni dell'articolo 32 (relativo alla formazione di RSPP che non siano il datore di lavoro e degli ASPP) del d.lgs. n. 81/2008 e del quale tra poco si dirà – **ha inciso sulla disciplina appena citata e relativa ai corsi di aggiornamento per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione** prevedendo, ai punti 9 e 12.8 e all'Allegato V, che **il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del RSPP ha oggi la facoltà, che prima dell'Accordo del 7 luglio 2016** (in base, quindi, all'Accordo del 21 dicembre 2011 per datore di lavoro/RSPP) **non aveva, di ottemperare al proprio obbligo di aggiornamento** (sempre avendo riguardo al "monte ore" di specifico riferimento, quale appena riportato e dipendente dalla circostanza che l'azienda sia considerata a rischio "basso", "medio" o "alto") secondo le seguenti modalità:

1) **partecipando**, fino al massimo del 50% del "monte ore" di riferimento, **a convegni e seminari**;
2) **partecipando**, per una parte o anche per l'intero "monte ore", **a corsi di aggiornamento in modalità e-learning**;
3) **seguendo**, per una parte o anche per l'intero "monte ore" di riferimento, **a corsi di aggiornamento in aula**, con un numero massimo di discenti che non superi le 35 unità. Al riguardo, va rimarcato come l'Allegato V all'Accordo del 7 luglio 2016 disponga, anche qui modificando in funzione integrativa la previgente disciplina, che per i corsi di aggiornamento per datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del RSPP **non sussiste** un obbligo di valutazione.

A differenza dell'Accordo sui lavoratori, l'Accordo attuativo dell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 **prevede** un elenco tassativo di coloro che possono operare come "soggetti formatori" al punto 1. **Nell'ambito di tale elenco l'Accordo in commento legittima, all'Allegato A, punto 1, lettera g), come soggetti formatori le *"associazioni sindacali dei datori di lavoro"*.**
L'analisi dello Statuto di AIESIL, nel quale è chiaramente esplicitato che tale Associazione persegue l'obiettivo di garantire gli interessi sindacali dei datori di lavoro associati, evidenzia che **esso, nella sua qualità di *"associazione sindacale dei datori di lavoro"* è senz'altro legittimata a operare come *"soggetto formatore"* nei corsi per datore di lavoro che intenda svolgere i compiti di RSPP**.

3. La formazione di RSPP e ASPP

La formazione di RSPP e ASPP è, invece, regolamentata dall'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 e ora dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2016 e in vigore dal 3 settembre 2016, che ne costituisce attuazione e che, a sua volta, ha abrogato la precedente disciplina emanata dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2016.

In particolare, **l'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 identifica un elenco di soggetti formatori *ope legis***, i quali **non** necessitano di alcuna autorizzazione per poter organizzare e erogare i corsi per RSPP e ASPP. **Tra di esse vi sono anche le *"associazioni sindacali dei datori di lavoro"***. In ordine a tale disposizione l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha puntualizzato che le associazioni sindacali (non importa se dei datori di lavoro o dei lavoratori) e gli organismi paritetici possono considerarsi legittimati a formare RSPP e ASPP solo qualora dimostrino di essere *"comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale"*. A sua volta la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro viene individuata dall'**Accordo del 7 luglio 2016** attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);

4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Per le ragioni che si esporranno nel dettaglio più avanti in questo parere, tale disposizione è totalmente illegittima in quanto una fonte di rango inferiore (l'Accordo) pretende di modificare una fonte di rango superiore (la legge) non avendone alcun potere né in presenza di alcuna possibile giustificazione.

*** *** ***

Anche a voler tacere della illegittimità appena segnalata, che risulta comunque lampante, AIESIL, rientrando senza dubbio alcuno tra l'*"associazione sindacale dei datori di lavoro"* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 (essendo dunque soggetto formatore *ex lege*), **dichiara comunque anche il**

possesso dei requisiti richiesti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016:

A) Rispetto alla consistenza numerica degli associati: *annovera **350 Società associate** presenti su tutto il territorio nazionale;*

B) Quanto alla ampiezza e diffusione delle strutture organizzative: è *presente **con proprie sedi territoriali (ben 350) su tutto il territorio nazionale**;*

C) Quanto alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione): ***è firmataria, per stipula diretta, di due Contratti Collettivi Nazionali di lavoro**, di seguito CCNL, depositati al CNEL e disponibili presso l'Ufficio contratti di tale ente, quali: 1) CCNL Per i dipendenti di attività operanti nel campo della Sicurezza sul Lavoro, Qualità e Ambiente (stipulato il 21/7/2011; 2) CCNL Formazione, sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente, sorveglianza antincendio stipulato per parte sindacale da UGL terziario (stipulato il 18 luglio 2014, con decorrenza 1° agosto 2014 e scadenza 31 luglio 2017).*

D) Quanto alla partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro: *dispone di una **rete di supporto degli associati sul territorio**, per mezzo delle segnalate sedi territoriali, **anche rispetto alla trattazione delle controversie di lavoro**.*

Giuste le considerazioni appena riportate, AIESIL - **quale Associazione sindacale datoriale nazionale comparativamente più rappresentativa** – sembra rientrare a pieno diritto nei criteri individuati dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, formulata ai sensi dell'articolo 32 d.lgs. n. 81/2008, essendo abilitata ad effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di propria diretta ed esclusiva emanazione.

*** *** ***

Chi scrive ritiene comunque necessario sottolineare – in relazione al delicato tema della "rappresentatività" delle organizzazioni datoriali – come l'analisi puntuale della esistenza o meno di tale requisito andrebbe verificata attraverso una rigorosa verifica da parte dei soggetti competenti (es. ispettori del Ministero del lavoro) e come, dunque, quanto qui argomentato si fondi sulle dichiarazioni (e, in caso siano disponibili, su Statuto e contratti collettivi sottoscritti) delle organizzazioni stesse.

*** *** ***

4. *La formazione degli operatori che utilizzino alcune attrezzature di lavoro*

L'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: *"In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione"*. In attuazione di tale disposizione è stato pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012) l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 il quale, in relazione alla identificazione dei "soggetti formatori" prevede che tra di essi siano comprese (Allegato A), lettera B, punto 1.1, lettera d) le: *"associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione"*.

*** *** ***

Come già esposto, AIESIL è associazione avente, nei propri atti statutari, preciso mandato a svolgere attività di sostegno e supporto sindacale ai professionisti e alle imprese che ad essa si associano e, quindi, è da qualificare senza alcun dubbio come *"associazione sindacale dei datori di lavoro"*. In concreto gli associati ad AIESIL svolgono attività di tipo professionale (dalla valutazione dei rischi alla progettazione e realizzazione di varie attività attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, quali, in

particolare, le attività di formazione, informazione e addestramento) in tutti i settori produttivi italiani, supportando le aziende nella gestione di una materia complessa e delicata come la salute e sicurezza sul lavoro. Essi, in particolare svolgono la propria opera professionale anche presso aziende che utilizzano le attrezzature di lavoro di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 operando senza alcun dubbio nel *"settore di impiego"* delle attrezzature medesime. **In tal modo anche il secondo requisito richiesto al punto 1.1., lettera b), citato, per poter essere qualificati come *"soggetti formatori"* ai sensi e per gli effetti di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 risulta in possesso di AIESIL.**

*** *** ***

5. La formazione dei docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 ha attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare i *"criteri di qualificazione della figura del, formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento"*. Tali criteri (in numero di 6), definiti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, in vigore a far data dal 18 marzo 2014, sono stati elaborati tenendo conto degli Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, già citati. In particolare, è previsto che i corsi di formazione per la qualificazione dei docenti validi per i criteri 3 e 4 e i corsi di aggiornamento debbono essere organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, tra cui le *"associazioni sindacali dei datori di lavoro"*.

*** *** ***

Per le ragioni già esposte in precedenza e che qui si abbiano per integralmente riportate, AIESIL costituisce associazione sindacale datoriale e come tale pienamente e incondizionatamente legittimata a erogare corsi di formazione e di aggiornamento per docenti dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

*** *** ***

6. Descrizione del quadro normativo di riferimento per i corsi di formazione per coordinatori

L'articolo 98, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 (che individua i *"Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori"*) prevede che coloro che siano in possesso di requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo (lauree o diplomi specificamente individuati) debbano comunque essere *"in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza"*, puntualizzando che tale corso può essere organizzato anche dalle *"associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia"*.

Nell'ambito del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 è possibile, poi, individuare la regolamentazione di altre tipologie di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e, in particolare, va segnalato che:

- L'articolo 116 (che individua gli: *"Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi"*), comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: *"Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio"*, mentre il successivo comma 3 puntualizza i contenuti di tali corsi e il comma 4 dispone testualmente che: *"I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi*

sono riportati nell'Allegato XXI". A sua volta l'Allegato XXI, appena citato, comprende tra i soggetti formatori dei corsi in oggetto le: *"Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile"* (punto 1, lettera d), parte dedicata ai corsi *ex* articolo 116, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008);

- L'articolo 136 (rubricato come: *"Montaggio e smontaggio"*) del d.lgs. n. 81/2008, operante in relazione ai c.d. "ponteggi" (Sezione V del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, dedicata ai "ponteggi fissi", articolo 131 e seguenti), al comma 6 dispone che: *"Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste"* e il successivo comma 7 ne identifica i contenuti; il comma 8, infine, statuisce che: *"I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'Allegato XXI"*. A sua volta, l'allegato XXI, sul punto comprende tra i soggetti formatori dei corsi in oggetto testualmente le: *"Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile"* (punto 1, lettera d), parte dedicata ai corsi ex articolo 136, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008).

*** *** ***

AIESIL è associazione sindacale dei datori di lavoro anche nel settore dell'edilizia. **Tra le aziende aderenti ad AIESIL sono presenti numerose aziende e studi professionali che operano nel campo delle costruzioni e dell'ingegneria civile**. Per tutte queste ragioni, AIESIL va annoverata tra le *"Associazioni sindacali dei datori di lavoro (...), nel settore dell'edilizia"* (articolo 98, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) e tra le *"Associazioni sindacali dei datori di lavoro (...), nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile"* (Allegato XXI al d.lgs. n. 81/2008). **Dunque, hanno piena legittimazione a operare come soggetti formatori sia dei corsi per coordinatori in edilizia** (articolo 98, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) **che di quelli**

per "funi" (articolo 116, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008) **e "ponteggi"** (articolo 136, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008).

*** *** ***
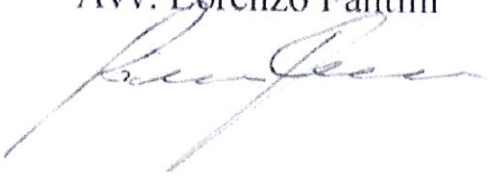
Avv. Lorenzo Fantini